

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente schema di decreto contiene regole di adeguamento dell'organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali rispetto all'articolato processo di istituzione dell'Ispettorato nazionale del lavoro (d'ora in avanti: Ispettorato) e dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (d'ora in avanti: ANPAL), ad opera, rispettivamente, dei decreti legislativi n. 149 e n. 150 del 14 settembre 2015; tale processo produce dirette conseguenze sulle strutture ministeriali e ne determina la assoluta necessità di riassetto e adeguamento formale e sostanziale.

Entrambi i citati decreti legislativi stabiliscono espressamente che, a seguito dell'istituzione delle Agenzie e della previsione del trasferimento del relativo personale ministeriale ai due nuovi soggetti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede alle conseguenti modifiche del proprio decreto di organizzazione e alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale (articolo 10 del d.lgs. n.149 del 2015; articolo 4, commi 10 e 11, del d.lgs. n.150 del 2015).

Il presente schema di decreto provvede, pertanto, all'adeguamento dell'organizzazione del Ministero, in attuazione delle norme citate.

In particolare, il provvedimento ridetermina la dotazione organica residua del Ministero, ridefinisce l'assetto delle strutture di livello dirigenziale generale (Segretariato generale e Direzioni generali) - nell'ambito delle quali sono individuati i corrispondenti uffici dirigenziali non generali (Divisioni) - e le relative funzioni e attribuzioni, abrogando il vigente regolamento di organizzazione recato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2014, n. 121.

Con particolare riferimento alle posizioni dirigenziali, si segnala che, a seguito dei decreti legislativi nn. 149 e 150 del 2015, vengono soppresse due direzioni generali (ossia quelle "per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione" e "per l'attività ispettiva", già previste dagli artt. 9 e 10 del d.P.C.M. n. 121/2014) a favore delle nuove Agenzie, ANPAL e Ispettorato: conseguentemente vengono meno i relativi posti funzione dirigenziali di livello generale.

Inoltre, tutta l'Amministrazione periferica (Direzioni interregionali del lavoro e Direzioni territoriali del lavoro) confluisce nell'Ispettorato, a seguito del d.lgs. n. 149/2015 e del conseguente D.P.C.M. 23 febbraio 2016 di organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Ispettorato.

Quanto ai posti funzione dirigenziali di livello non generale dell'Amministrazione centrale (che da sessanta si riducono a cinquanta) risultano già soppresse sette posizioni dirigenziali a favore dell'ANPAL, a norma del d.lgs. n. 150/2015 e del conseguente d.P.C.M. 13 aprile 2016 recante



disposizioni per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali da trasferire dal Ministero e dall'Istituto di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 150 del 2015 all'ANPAL. Si osserva che il d.P.C.M. di organizzazione dell'Ispettorato è stato registrato dalla Corte dei Conti in data 9 giugno 2016 con gli estremi Reg. 1 - fg. 1577, mentre il d.P.C.M. concernente l'organizzazione dell'ANPAL è stato registrato dalla Corte dei Conti, sempre in data 9 giugno 2016, con gli estremi Reg. 1 - fg. 1578.

Le citate sette posizioni derivano dalla soppressione di cinque uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione, di uno della Direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio – Ufficio Procedimenti Disciplinari e di uno della Direzione generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica e della comunicazione.

I restanti tre posti funzione sono conseguenti alla soppressione dei corrispondenti posti funzione incardinati presso la Direzione generale per l'attività ispettiva.

Pertanto, con il presente decreto si ritiene necessario intervenire a riequilibrare le dotazioni degli uffici dirigenziali non generali del Segretariato generale e delle Direzioni generali, mantenendo ovviamente invariato il saldo complessivo delle posizioni all'interno del Ministero.

In particolare, per le funzioni restanti in capo al Ministero, appare necessario reintegrare una posizione dirigenziale non generale - già soppressa a favore dell'ANPAL - presso la Direzione generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica e della comunicazione e aggiungere una posizione dirigenziale non generale presso la Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione; ciò si realizza con la soppressione di un posto funzione dirigenziale di livello non generale del Segretariato generale e della Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative che, per consistenza e competenze, permettono tale modifica.

Non appare, invece, necessario reintegrare il numero delle posizioni dirigenziali non generali della Direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio – Ufficio procedimenti disciplinari (che ha già perso una posizione a favore dell'ANPAL), atteso che essa perde tutte le competenze che aveva in precedenza sull'articolazione territoriale del Ministero.

Il decreto si compone di 16 articoli.

L'articolo 1 reca le funzioni e le attribuzioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi degli articoli 45 e 46, comma 1, lettere c) e d) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche e integrazioni, nel rispetto delle competenze regionali.

L'articolo 2, a seguito della nuova articolazione del Ministero che vede la soppressione degli Uffici territoriali, prevede la ridefinizione delle sue strutture centrali, con la conseguente riduzione delle



Direzioni generali da dieci a otto e dei posti funzione di livello dirigenziale non generale da sessanta a cinquanta.

L'articolo 3 ridetermina le funzioni e i compiti attribuiti dal d.P.C.M. n. 121 del 2014 al segretariato generale, sopprimendo le funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo su Italia Lavoro, che ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 150 del 2015 diviene società *in house* dell'ANPAL.

Al **Segretario** generale sono attribuite, tra le altre, funzioni propedeutiche all'atto di indirizzo del Ministro, di vigilanza e monitoraggio degli obiettivi di *performance* e della corretta gestione delle risorse dell'Ispettorato e dell'ANPAL, nonché funzioni di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e di monitoraggio delle politiche occupazionali e del lavoro, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

Per lo svolgimento di tali nuovi compiti, il **Segretario** generale si avvarrà della competente Direzione generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e della comunicazione nonché dei dati del monitoraggio e della valutazione compiuti (a mente del citato decreto 150/15) dall'Istituto di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 150 del 2015.

Inoltre, viene soppressa una posizione dirigenziale non generale presso il Servizio Ispettivo incardinato presso il Segretariato generale.

L'articolo 4 ridefinisce l'assetto della Direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio – Ufficio procedimenti disciplinari, a seguito del passaggio degli uffici territoriali sotto il coordinamento dell'Ispettorato.

Il numero delle posizioni dirigenziali non generali della Direzione, che passa da sette a sei, viene armonizzato con l'avvenuta soppressione di una posizione, prevista dai decreti istitutivi e attuativi dell'ANPAL.

L'articolo 5 evidenzia i compiti attribuiti alla Direzione generale dei sistemi informativi (che viene rinominata in Direzione generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e della comunicazione), in particolare quelli relativi al monitoraggio e all'elaborazione dei dati concernenti il mercato del lavoro, ivi compresi quelli inerenti le attività degli enti sottoposti alla vigilanza del Ministero. A tale Direzione viene attribuita una posizione dirigenziale non generale in più rispetto alla avvenuta soppressione ad opera dei decreti istitutivi e attuativi dell'ANPAL.

L'articolo 6 assegna alla Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali (già Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali) la gestione dell'istituto del "diritto di interpello" che transita dalla Direzione generale per l'attività ispettiva.

L'articolo 7 assegna alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali (che viene conseguentemente rinominata Direzione generale degli ammortizzatori sociali e della formazione)



anche la competenza in materia di formazione che residua al Ministero a seguito del d.lgs. n. 150/15; a tal fine la Direzione svolgerà le funzioni in materia di:

- vigilanza e controllo degli enti nazionali di formazione professionale;
- promozione e coordinamento delle politiche di formazione e delle azioni rivolte all'integrazione dei sistemi della formazione, della scuola e del lavoro;
- autorizzazione all'attivazione dei fondi interprofessionali per la formazione e sui fondi bilaterali;
- attività di coordinamento in materia di aiuti di Stato alla formazione;
- riconoscimento delle qualifiche professionali;
- ripartizione dei fondi destinati alle politiche di formazione;
- attuazione delle politiche in materia di istruzione e formazione professionale e della formazione tecnica superiore (IFTS-ITS);
- definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di riconoscimento e certificazione delle competenze e di alternanza scuola-lavoro.

Per lo svolgimento dei nuovi compiti in materia di formazione, alla Direzione generale viene attribuita una posizione dirigenziale non generale aggiuntiva, pertanto i posti funzione passano da quattro a cinque.

L'articolo 8 prevede la soppressione di un ufficio di livello dirigenziale non generale nell'ambito della Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative, per le finalità sopra descritte.

L'articolo 9 armonizza le competenze della Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali rispetto a quelle dell'ANPAL, venendo meno le competenze in materia di attività di indirizzo, coordinamento e iniziative integrate per l'inserimento e il reinserimento nel lavoro e l'inclusione attiva delle persone con disabilità e quelle in materia di promozione e monitoraggio delle politiche in favore delle persone non autosufficienti e di coordinamento delle politiche per l'inclusione sociale, la tutela e la promozione dei diritti e delle opportunità delle persone con disabilità.

L'articolo 10 reca, a fini sistematici, disposizioni di coordinamento del testo in relazione alla Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione.

L'articolo 11 prevede le funzioni della Direzione generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese.

L'articolo 12 riporta la nuova tabella relativa alla dotazione organica del Ministero.

L'articolo 13 individua le riduzioni apportate alla dotazione organica del Ministero del lavoro e delle politiche sociali a seguito dell'istituzione dell'Ispettorato e del conseguente passaggio delle strutture periferiche dal Ministero allo stesso Ispettorato.



Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di natura non regolamentare, si provvede all'individuazione delle funzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale, nonché alla definizione dei relativi compiti.

L'articolo 14 reca disposizioni transitorie.

L'articolo 15 dispone l'abrogazione, dall'entrata in vigore del nuovo regolamento, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2014, n. 121 recante il vigente regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

L'articolo 16 reca disposizioni finanziarie e finali, con la previsione della clausola di invarianza finanziaria e il rinvio a quanto previsto dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri recanti disposizioni per l'organizzazione e il funzionamento dell'Ispettorato e dell'ANPAL.



RELAZIONE TECNICA

Lo schema di regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali si innesta nell'articolato processo di riassetto derivante dall'istituzione dell'Ispettorato nazionale del lavoro (d'ora in avanti: Ispettorato) e dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (d'ora in avanti: ANPAL), ad opera, rispettivamente, dei decreti legislativi n. 149 e n. 150 del 14 settembre 2015.

Entrambi i citati decreti istitutivi stabiliscono che, a seguito dell'istituzione delle Agenzie e della previsione del trasferimento del relativo personale ministeriale ai due nuovi soggetti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede alle conseguenti modifiche del proprio decreto di organizzazione e alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale (articolo 10 del d.lgs. n. 149 del 2015; articolo 4, commi 10 e 11, del d.lgs. n. 150 del 2015).

Il presente schema di decreto del Presidente della Repubblica provvede pertanto alla riorganizzazione del Ministero in attuazione delle norme citate: in particolare, ridetermina ad invarianza di spesa la dotazione organica residua del Ministero, ridefinisce l'assetto delle strutture di livello dirigenziale generale (Segretariato generale e Direzioni generali) - nell'ambito delle quali sono individuati i corrispondenti Uffici di seconda fascia (Divisioni) - e le relative funzioni e attribuzioni.

Ai fini dell'individuazione della dotazione organica residua del Ministero, lo schema di provvedimento di cui trattasi tiene conto della dotazione organica dell'Ispettorato e dell'ANPAL, come stabilita dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri attuativi dei decreti istitutivi delle due Agenzie, sulla base di quanto previsto dall'articolo 5 del d.lgs. n. 149 del 2015 (per l'Ispettorato) e dell'articolo 4 del d.lgs. n. 150 del 2015 (per l'ANPAL).

In particolare, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali dal Ministero e dall'Istituto di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 150 del 2015 all'ANPAL, esaminato da parte delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati ai fini dell'acquisizione del parere previsto dalla legge, è stato adottato in data 13 aprile 2016, mentre il decreto relativo all'Ispettorato è stato adottato in data 23 febbraio 2016. Si osserva che il d.P.C.M. di organizzazione dell'Ispettorato è stato registrato dalla Corte dei Conti in data 9 giugno 2016 con gli estremi Reg. 1 - fg. 1577, mentre il d.P.C.M. concernente l'organizzazione dell'ANPAL è stato registrato dalla Corte dei Conti, sempre in data 9 giugno 2016, con gli estremi Reg. 1 - fg. 1578.

Per quanto precede, si fornisce, di seguito, una tabella sinottica (Tabella A), riferita:



- alla dotazione organica del Ministero del lavoro e delle politiche sociali a legislazione vigente (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 121 del 2014);
- alla dotazione organica dell'Ispettorato e al personale ministeriale da trasferire all'ANPAL, sulla base di quanto stabilito dai citati decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali in corso di definizione;
- alla conseguente dotazione organica residua del Ministero.

Tabella A				
	DOTAZIONE ORGANICA DPCM N. 121/2014	DOTAZIONE ORGANICA ISPETTORATO	PERS. MLPS TRASFERITO all'ANPAL	DOTAZIONE ORGANICA RESIDUA
DIRIGENTI I FASCIA	14*	2***	1	12*
DIRIGENTI II FASCIA	145	88	7	50
AREA III	4.337**	3.648	37	652
AREA II	2.780	2.278	69	433
AREA I	55	30	3	22
TOTALE	7.331	6.046	117	1.169

* Oltre tale contingente vanno considerate anche ulteriori 9 unità ai sensi dell'art. 3, comma 7, del D.Lgs n. 479/94

**al netto di n. 250 unità, rispetto alle 4587 unità indicate nella tabella dell'articolo 17 del DPCM n.121 del 2014, per effetto dell'abrogazione dell'art. 14, comma 1, lett. a), del D.L. n. 145/2013, convertito, con modificazioni, dalla L.n.9/2014

*** E' trasferita una sola posizione di I fascia dal MLPS, l'altra posizione di I fascia trova copertura finanziaria nell'ambito del decreto istitutivo dell'Ispettorato

Al riguardo, si precisa che la terza colonna della suindicata tabella sinottica reca l'indicazione del personale in servizio presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali da trasferire all'ANPAL in base alle previsioni del decreto legislativo n. 150 del 2015 e del citato schema di d.P.C.M. di organizzazione dell'Agenzia.

Riguardo alla dotazione organica residua dei dirigenti di I fascia (12 posti funzione) e di II fascia (50 posti funzione), e alla luce delle previsioni dei decreti istitutivi delle Agenzie - che prevedono, rispettivamente, la soppressione della Direzione generale per l'attività ispettiva e delle Direzioni interregionali e territoriali del lavoro, con il trasferimento del relativo personale dirigenziale e non dirigenziale (in relazione all'Ispettorato), nonché della Direzione generale per le politiche attive, i



servizi per il lavoro e la formazione, con la soppressione dei relativi posti di funzione dirigenziale di I e di II fascia, nonché di altri due Uffici di livello dirigenziale non generale presso l'Amministrazione centrale (in relazione all'ANPAL) – il decreto dispone, mantenendo sostanzialmente immutata l'attuale architettura istituzionale, che il Ministero è costituito da:

- un Segretariato generale, con funzioni di coordinamento, con 6 posti di livello dirigenziale non generale (in luogo dei 7 attuali);
- otto direzioni generali (in luogo delle 10 attuali, rispetto alle quali si prevede la soppressione della Direzione generale per l'attività ispettiva e della Direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione), con complessivi 37 posti di livello dirigenziale non generale (in luogo degli attuali 46).

Risultano, invece, confermati: 1 posto funzione dirigenziale di livello generale di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che si avvale degli uffici del Segretariato generale e che svolge anche funzioni di Responsabile dell'Autorità di Audit dei Fondi comunitari (FSE, FEG e FEAD) incardinato presso il Segretariato generale; 2 posti funzione di livello dirigenziale generale da conferire ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 7 posti di livello dirigenziale non generale presso gli Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Relativamente ai 12 posti della dotazione organica di I fascia, è, inoltre, opportuno evidenziare che in conseguenza delle intervenute nomine del Direttore generale dell'Ispettorato (D.P.R. 30 novembre 2015), e del conseguente collocamento fuori ruolo del dirigente generale dei ruoli del Ministero nominato (D.P.C.M. 30 novembre 2015), con decreto ministeriale in pari data (registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 2016, Fg.514) è stato reso indisponibile, per tutta la durata triennale del suddetto incarico decorrente dal 1 dicembre 2015, un posto di funzione di livello dirigenziale generale della attuale dotazione organica del Ministero, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.Lgs n. 149 del 2015.

La dotazione organica del Ministero è individuata dall'articolo 12, dello schema di decreto, che sostituisce integralmente, come segue, la tabella della dotazione organica di cui all'articolo 17 del D.P.C.M. n. 121 del 2014:

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali	
Dotazione organica complessiva del personale	
Qualifiche dirigenziali e aree	Dotazione organica
Dirigenti	
Dirigenti 1^ fascia	12*
Dirigenti 2^ fascia	50



Terza Area	652
Seconda Area	433
Prima Area	22
TOTALE COMPLESSIVO	1.169

* oltre tale contingente vanno considerate anche ulteriori 9 unità ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479

Si evidenzia che, a seguito della procedura di riorganizzazione del Ministero del lavoro e del lavoro e delle politiche sociali, non sono ravvisabili posizioni soprannumerarie.

Per quanto concerne le nuove competenze attribuite al **Segretario** generale si evidenzia che, per lo svolgimento delle funzioni propedeutiche all'atto di indirizzo del Ministro, nonché di vigilanza e monitoraggio sulle attività delle costituende Agenzie, l'ufficio potrà avvalersi della competente Direzione generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e della comunicazione del Ministero; potrà inoltre utilizzare gli esiti del monitoraggio e della valutazione compiuti dall'Istituto di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 150 del 2015, in base alle competenze attribuite all'Istituto dal d.lgs. n. 150/15.

Al riguardo si precisa che da tali attività non derivano costi aggiuntivi a carico dell'Amministrazione e dell'Istituto di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 150 del 2015, in quanto già rientranti nelle competenze loro attribuite.

Inoltre, tutta l'Amministrazione periferica (Direzioni interregionali del lavoro e Direzioni territoriali del lavoro) confluisce nell'Ispettorato, a seguito del d.lgs. n. 149/2015 e del conseguente D.P.C.M. 23 febbraio 2016 di organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Ispettorato.

Quanto ai posti funzione dirigenziali di livello non generale dell'Amministrazione centrale (che da sessanta si riducono a cinquanta) risultano già sopresse sette posizioni dirigenziali a favore dell'ANPAL, a norma del d.lgs. n. 150/2015 e del conseguente D.P.C.M. 13 aprile 2016 recante disposizioni per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali da trasferire dal Ministero e dall'Istituto di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 150 del 2015 all'ANPAL. Le citate sette posizioni derivano dalla soppressione di cinque uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione, di uno della Direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio – Ufficio Procedimenti Disciplinari e di uno della Direzione generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica e della comunicazione.



I restanti tre posti funzione sono conseguenti alla soppressione dei corrispondi posti funzione incardinati presso la Direzione generale per l'attività ispettiva.

Pertanto, con il presente decreto si ritiene necessario intervenire a riequilibrare le dotazioni degli uffici dirigenziali non generali del Segretariato generale e delle Direzioni generali, mantenendo ovviamente invariato il saldo complessivo delle posizioni all'interno del Ministero.

In particolare, per le funzioni restanti in capo al Ministero, appare necessario reintegrare una posizione dirigenziale non generale - già soppressa a favore dell'ANPAL - presso la Direzione generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica e della comunicazione e aggiungere una posizione dirigenziale non generale presso la Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione; ciò si realizza con la soppressione di un posto funzione dirigenziale di livello non generale del Segretariato generale e della Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative che, per consistenza e competenze, permettono tale modifica.

Non appare, invece, necessario reintegrare il numero delle posizioni dirigenziali non generali della Direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio - Ufficio procedimenti disciplinari" (che ha già perso una posizione a favore dell'ANPAL), atteso che essa perde tutte le competenze che aveva in precedenza sull'articolazione territoriale del Ministero.

Si rappresenta che tale riorganizzazione comporterà una modifica dei programmi di spesa sottostanti la Missione 026, Politiche per il lavoro, relativa ai nn."011 Servizi territoriali per il lavoro", "010 Politiche attive del lavoro, i servizi per il lavoro e la formazione" e "009 Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro", le cui attività saranno assorbite dalle istituende Agenzie (ANPAL e Ispettorato nazionale del lavoro), con il conseguente aggiornamento dei programmi e delle attività che rimarranno attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ciò anche al fine della prossima definizione del disegno di legge di bilancio 2017-2019.

Si evidenzia inoltre che, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 21, comma 2, della legge di riforma contabile n. 196 del 2009, in base al quale la realizzazione di ciascun programma di spesa deve essere affidata ad un unico centro di responsabilità, non vi saranno condivisioni di programmi tra il Ministero e le due Agenzie.

Dallo schema di decreto del Presidente della Repubblica non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto, come sopra evidenziato, l'organizzazione e la dotazione organica previste dal decreto in esame sono state individuate ad invarianza di spesa.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito



POSITIVO
20 LUG. 2016

NEGATIVO
Il Ragioniere Generale dello Stato

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Amministrazione proponente: Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Titolo: SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
REGOLAMENTO RECANTE “ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI”

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

Lo schema di decreto in esame viene emanato in attuazione dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 recante “Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e dell'articolo 4, comma 11, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”. Entrambi i citati decreti legislativi stabiliscono espressamente che, a seguito dell'istituzione delle Agenzie e della previsione del trasferimento del relativo personale ministeriale ai due nuovi soggetti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede alle conseguenti modifiche del proprio decreto di organizzazione e alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale.

Il presente schema di decreto provvede, pertanto, all'adeguamento dell'organizzazione del Ministero, in attuazione delle norme citate.

In particolare, il provvedimento ridetermina la dotazione organica residua del Ministero, ridefinisce l'assetto delle strutture di livello dirigenziale generale (Segretariato generale e Direzioni generali) - nell'ambito delle quali sono individuati i corrispondenti uffici dirigenziali non generali (Divisioni) - e le relative funzioni e attribuzioni, abrogando il vigente regolamento di organizzazione recato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2014, n. 121.

Atteso quanto sopra, il provvedimento in esame risulta in linea e in perfetta coerenza con l'obiettivo del Governo, atteso che trattasi di una necessaria opera di regolamentazione finalizzata all'adeguamento dell'organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali rispetto all'articolato processo di istituzione dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, processo produce dirette conseguenze sulle strutture ministeriali e ne determina la assoluta necessità di riassetto e adeguamento formale e sostanziale.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

La materia relativa all'organizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è attualmente disciplinata dalla seguente fonte:

D.P.C.M 14 febbraio 2014, n. 121, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a norma dell'articolo 2, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, modificato dall'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, come modificato dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150".

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

Il presente schema di decreto incide sulla normativa secondaria vigente, nello specifico sul D.P.C.M. n. 121 del 2014.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Non vi sono incompatibilità con l'ordinamento costituzionale. Il provvedimento è stato predisposto nel rispetto dei principi costituzionali e di quanto previsto dagli articoli 10, comma 1, del decreto legislativo n. 149 del 2015 e 4, comma 9, del decreto legislativo n. 150 del 2015 e in conformità ai principi e ai criteri direttivi stabiliti dall'articolo 17, commi 2 e 4-bis, della legge n. 400 del 1988.

5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Le disposizioni dello Statuto non incidono sulle competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

L'intervento normativo è conforme ai principi previsti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione. Non si rilevano, pertanto, profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie ed a statuto speciale nonché degli Enti locali, né di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

L'intervento normativo non contiene rilegificazioni di norme delegificate e non sono stati utilizzati strumenti di semplificazione normativa.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risultano presentati ed essere all'esame del Parlamento progetti di legge che vertono su materia analoga.

- 9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Le disposizioni contenute nel provvedimento in esame non contrastano con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza anche costituzionale.

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

- 10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

- 11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano in corso procedure di infrazione nei confronti dell'Italia nella materia trattata dal provvedimento in esame.

- 12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il provvedimento in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

- 13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

- 14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

- 15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

Non vi sono indicazioni al riguardo in quanto trattasi di materia demandata a ciascuno Stato membro.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

- 1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Il provvedimento non introduce nuove definizioni normative. Si rappresenta che, sulle base delle nuove competenze attribuite ad alcune Direzioni Generali del Ministero, le stesse sono state ridenominate.

- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.*

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi.

- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a normative esistenti.

- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Non sono previsti interventi abrogativi impliciti. È prevista l'abrogazione espressa, all'articolo 15, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2014, n. 121.

- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Non sono presenti disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risultano altre deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

È prevista l'adozione, all'articolo 12, di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, per la ripartizione dei contingenti di personale appartenenti alle aree prima, seconda e terza nei profili professionali. È previsto altresì un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro 60 sessanta giorni dall'adozione dei decreti previsti dall'articolo 13, comma 1, con il quale i contingenti di organico del personale dirigenziale e non dirigenziale sono ripartiti nell'ambito delle strutture in cui si articola l'amministrazione.

L'articolo 13 prevede l'adozione di uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di natura non regolamentare, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, con il quale sono individuate le funzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale e i relativi compiti.

I termini previsti per l'adozione dei suindicati decreti sono stati ritenuti congrui.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di*

commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione dell'intervento normativo sono stati utilizzati dati nella disponibilità dell'Amministrazione proponente.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

Amministrazione proponente: Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Titolo: Schema di decreto del Presidente della Repubblica Regolamento recante l'organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

SEZIONE 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione

A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate

Il presente schema di decreto contiene regole di adeguamento dell'organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali rispetto all'articolato processo di istituzione dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, ad opera, rispettivamente, dei decreti legislativi n. 149 e n. 150 del 14 settembre 2015; tale processo produce dirette conseguenze sulle strutture ministeriali e ne determina la assoluta necessità di riassetto e adeguamento formale e sostanziale con rideterminazione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale e le relative funzioni e attribuzioni. In particolare, il provvedimento ridetermina la dotazione organica residua del Ministero, ridefinisce l'assetto delle strutture di livello dirigenziale generale (Segretariato generale e Direzioni generali) - nell'ambito delle quali sono individuati i corrispondenti uffici dirigenziali non generali (Divisioni) - e le relative funzioni e attribuzioni, abrogando il vigente regolamento di organizzazione recato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2014, n. 121. Il presente schema di decreto provvede, pertanto, all'adeguamento dell'organizzazione del Ministero, in attuazione delle dei decreti legislativi citati.

Con particolare riferimento alle posizioni dirigenziali, si segnala che, a seguito dei suddetti decreti legislativi, vengono soppresse due direzioni generali (ossia quelle "per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione" e "per l'attività ispettiva", già previste dagli artt. 9 e 10 del d.P.C.M. n. 121/2014) a favore delle nuove Agenzie, ANPAL e Ispettorato: conseguentemente vengono meno i relativi posti funzione dirigenziali di livello generale.

Inoltre, tutta l'Amministrazione periferica (Direzioni interregionali del lavoro e Direzioni territoriali del lavoro) confluisce nell'Ispettorato, a seguito del d.lgs. n. 149 del 2015 e del

conseguente D.P.C.M. 23 febbraio 2016 di organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Ispettorato.

Quanto ai posti funzione dirigenziali di livello non generale dell'Amministrazione centrale (che da sessanta si riducono a cinquanta) risultano già soppressesette posizioni dirigenziali a favore dell'ANPAL, a norma del d.lgs. n. 150 del 2015 e del conseguente d.P.C.M. 13 aprile 2016 recante disposizioni per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali da trasferire dal Ministero e dall'Istituto di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 150 del 2015 all'ANPAL.

Le citate sette posizioni derivano dalla soppressione di cinque uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione, di uno della Direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio – Ufficio Procedimenti Disciplinari e di uno della Direzione generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica e della comunicazione.

I restanti tre posti funzione sono conseguenti alla soppressione dei corrispondenti posti funzione incardinati presso la Direzione generale per l'attività ispettiva.

Pertanto, con il presente decreto si ritiene necessario intervenire a riequilibrare le dotazioni degli uffici dirigenziali non generali del Segretariato generale e delle Direzioni generali, mantenendo ovviamente invariato il saldo complessivo delle posizioni all'interno del Ministero.

In particolare, per le funzioni restanti in capo al Ministero, si è ritenuto necessario reintegrare una posizione dirigenziale non generale - già soppressa a favore dell'ANPAL - presso la Direzione generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica e della comunicazione e aggiungere una posizione dirigenziale non generale presso la Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione. Ciò attraverso la soppressione di un posto funzione dirigenziale di livello non generale del Segretariato generale e della Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative che, per consistenza e competenze, hanno permesso di effettuare tale modifica.

Non si è ritenuto, invece, necessario reintegrare il numero delle posizioni dirigenziali non generali della Direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio – Ufficio procedimenti disciplinari (che ha perso una posizione a favore dell'ANPAL), atteso che la stessa perde tutte le competenze che aveva in precedenza sull'articolazione territoriale del Ministero.

B) Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.

Il provvedimento persegue l'obiettivo di rideterminare la dotazione organica residua del Ministero, ridefinendo l'assetto delle strutture di livello dirigenziale generale (Segretariato generale e Direzioni generali) - nell'ambito delle quali sono individuati i corrispondenti uffici dirigenziali non generali (Divisioni) - e le relative funzioni e attribuzioni.

La riorganizzazione oggetto dell'intervento in esame si è resa necessaria poichè a seguito della soppressione di due Direzioni generali a favore delle nuove Agenzie, ANPAL e Ispettorato vengono meno i relativi posti di funzione dirigenziali di livello generale.

Inoltre, tutta l'Amministrazione periferica (Direzioni interregionali del lavoro e Direzioni territoriali del lavoro) confluisce nell'Ispettorato, a seguito del d.lgs. n. 149/2015 e del conseguente D.P.C.M. 23 febbraio 2016 di organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Ispettorato.

C) La descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR

Gli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati sono dati dall'assenza di criticità riguardanti l'adeguamento formale e sostanziale dell'organico del personale dirigenziale e non, nonché delle relative funzioni ed attribuzioni, nonché il raggiungimento degli obiettivi in relazione al grado di efficienza e di idoneità della struttura amministrativa prescelta, conseguente al riordino delle funzioni e competenze attribuite alle Direzioni generali rimanenti in capo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

D) L'indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio

Principali destinatari del provvedimento sono il personale dirigenziale e non del Ministero. La nuova dotazione organica del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, derivante dalla nuova struttura amministrativa conseguente alla soppressione delle due Direzioni generali, ossia quelle "per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione" e "per l'attività ispettiva", già previste dagli articoli 9 e 10 del d.P.C.M. n. 121 del 2014 a favore delle nuove Agenzie, ANPAL e Ispettorato, e dal venir meno dell'articolazione territoriale del suddetto Ministero (Direzioni interregionali del lavoro e Direzioni territoriali del lavoro) confluita nell'Ispettorato, a seguito del d.lgs. n. 149 del 2015 e del conseguente D.P.C.M. 23 febbraio 2016 di organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Ispettorato, è così delineata:

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali	
Dotazione organica complessiva del personale	
Qualifiche dirigenziali e aree	Dotazione organica
Dirigenti	
Dirigenti 1 [^] fascia	12*
Dirigenti 2 [^] fascia	50
Terza Area	652
Seconda Area	433
Prima Area	22
TOTALE COMPLESSIVO	1.169

*oltre tale contingente vanno considerate anche ulteriori 9 unità ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479

SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento

Al fine di predisporre lo schema di decreto in esame, si sono svolte riunioni con i vertici delle Direzioni generali interessate e con la struttura di vertice politico-amministrativa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in particolare la Direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio - ufficio procedimenti disciplinari e il Segretariato Generale.

SEZIONE 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)

L'adozione del decreto di riorganizzazione è espressamente previsto dagli articoli 10 del d.lgs. n.149 del 2015 e 4, commi 10 e 11, del d.lgs. n.150 del 2015.

SEZIONE 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio

Non sono possibili opzioni alternative all'intervento regolatorio in quanto l'opzione prescelta è richiesta dai decreti istitutivi dell'ANPAL e dell'Ispettorato, ed è stata adottata in conformità allo strumento normativo richiesto dall'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400. La nuova organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali prescelta e disciplinata dal presente decreto consegue all'istituzione delle Agenzie e alla previsione del trasferimento del relativo personale ministeriale ai due nuovi soggetti. Pertanto si provvede alle conseguenti modifiche della struttura amministrativa del Ministero e alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale in modo tale da garantire il buon funzionamento e l'efficienza dell'Amministrazione.

SEZIONE 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI

A) Gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione

Non sono rinvenibili svantaggi in relazione alla definizione del provvedimento, peraltro richiesto dal legislatore. I vantaggi consistono in una migliore efficienza ed efficacia nel funzionamento della struttura amministrativa, derivante da una maggiore razionalizzazione, snellezza delle attività svolte dagli organi dell'Amministrazione e dalla riduzione delle competenze trasferite alle Agenzie di nuova istituzione.

B) L'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese

La riorganizzazione delle strutture ministeriali non determina effetti sulle micro, piccole e medie imprese.

C) L'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende

qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione;

Tale intervento non introduce nuovi oneri informativi nei confronti della pubblica amministrazione a carico di cittadini e imprese.

D) Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.)

Non sono rinvenibili particolari condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio di cui occorre tener conto per la sua attuazione. Il presente schema di decreto provvede alla riorganizzazione del Ministero in attuazione delle norme previste nei decreti istitutivi dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e dell'Ispettorato nazionale del lavoro: in particolare, ridetermina ad invarianza di spesa la dotazione organica residua del Ministero, ridefinisce l'assetto delle strutture di livello dirigenziale generale (Segretariato generale e Direzioni generali) - nell'ambito delle quali sono individuati i corrispondenti Uffici di seconda fascia (Divisioni) - e le relative funzioni e attribuzioni. Si evidenzia che, a seguito della procedura di riorganizzazione del Ministero del lavoro e del lavoro e delle politiche sociali, non sono ravvisabili posizioni soprannumerarie. Per quanto concerne le nuove competenze attribuite al **Segretario** generale si evidenzia che, per lo svolgimento delle funzioni propedeutiche all'atto di indirizzo del Ministro, nonché di vigilanza e monitoraggio sulle attività delle costituenti Agenzie, l'ufficio potrà avvalersi della competente Direzione generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e della comunicazione del Ministero; potrà inoltre utilizzare gli esiti del monitoraggio e della valutazione compiuti dall'Istituto di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 150 del 2015, in base alle competenze a questo attribuite dal medesimo articolo 10.

Al riguardo si precisa che da tali attività non derivano costi aggiuntivi a carico dell'Amministrazione e dell'Istituto di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 150 del 2015, in quanto già rientranti nelle competenze loro attribuite.

Inoltre, tutta l'Amministrazione periferica (Direzioni interregionali del lavoro e Direzioni territoriali del lavoro) confluisce nell'Ispettorato, a seguito del d.lgs. n. 149/2015 e del conseguente D.P.C.M. 23 febbraio 2016 di organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Ispettorato.

Pertanto il funzionamento della nuova struttura amministrativa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali non richiederà l'impegno di risorse economiche, amministrative e gestionali maggiori rispetto alla struttura attuale, così come potranno essere adeguatamente utilizzate le tecnologie attualmente esistenti.

SEZIONE 6 – Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese

L'intervento in esame non ha incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese, in quanto concerne l'adeguamento dell'organizzazione del

Ministero in attuazione dei decreti istitutivi l'Agenda nazionale per le politiche attive e l'Ispettorato nazionale del lavoro.

SEZIONE 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione

A) I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio

Il soggetto responsabile dell'intervento regolatorio è il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previsti dall'ordinamento)

Il testo sarà diffuso in rete tramite il sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio

Per quanto concerne gli strumenti e le modalità con le quali sarà svolto il controllo e il monitoraggio sull'intervento regolatorio, non è prevista una struttura ad hoc, ma sarà il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, attraverso le proprie strutture ad esercitare il controllo e il monitoraggio sul corretto funzionamento dei propri organi. In particolare, presso il Segretariato generale è incaricato il Servizio ispettivo che svolge verifiche volte ad accertare il corretto esercizio dell'azione amministrativa e il rispetto di buon andamento.

D) I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio

L'articolo 16, comma 2, dello schema di decreto in esame prevede che ogni due anni, l'organizzazione del Ministero sia sottoposta a verifica, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, al fine di accertarne la funzionalità e efficienza.

E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR

Come stabilito dal DPCM 19 novembre 2009, n. 212 recante: "Disciplina attuativa della verifica dell'impatto della regolamentazione, ai sensi dell'articolo 145, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettuerà la verifica dopo un biennio dalla entrata in vigore dell'intervento, nell'ambito della quale verranno presi in esame prioritariamente i seguenti aspetti:

- raggiungimento delle finalità poste alla base dell'atto normativo e specificate nella rispettiva relazione AIR;
- individuazione di eventuali criticità e loro riconducibilità a lacune insite nell'atto normativo, ovvero a problemi relativi alla fase di attuazione dell'atto stesso.

SEZIONE 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea